COMUNE DI BISEGNA

PROVINCIA DI L’AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N 50**

DEL **03/06/2017**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TRANSAZIONE SOCIETA’ ACEA S.P.A. PER SOVRACANONI B.I.M.**

# L’anno **DUEMILADICIASETTE** il giorno **3** del mese di **GIUGNO** ore **12,00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | . | PRES | ASS. |
| Antonio MERCURI | Sindaco |  |  |
| Silvio D’ARCANGELO | Vice Sindaco |  |  |
| Florindo DI GIULIO | Assessore |  |  |

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Cesidio Falcone**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO:**

**che** con **deliberazione di Giunta comunale**  n.7 del 04.04.2015 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA DEI COMUNI DEL BIM DEL FIUME SANGRO AL FINE DELLA RISCOSSIONE DEI SOVRACANONI BIM E RIVIERASCHI PER LE CENTRALI IDROELETTRICHE RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME SANGRO E INTERCONNESSI.”, il **Comune di BISEGNA** ha promosso, insieme ad altri Comuni della Valle del Sangro, capofila il Comune di Fallo, una iniziativa intesa al recupero dei sovra canoni BIM non pagati in relazione all’utilizzo, tra gli altri , dell’impianto di S. Angelo con centrale ubicata nel Comune di Altino;

**che** per effetto della iniziativa intrapresa dai Comuni, la società ACEA S.p.A. ha proposto, in via stragiudiziale, il pagamento a favore del **Comune di Bisegna**, della somma di E**uro 16.174,04,** pari all’80% delle somme dovute per le annualità dal 2013 al 2017;

**che** tale proposta è stata formulata a tutti i Comuni aderenti al protocollo di intesa e comunicata al **Comune di BISEGNA** a mezzo di e-mail pervenuta all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del Sindaco, in data **12-04-2017**;

**che** tale proposta prevende in sintesi il riconoscimento dell’obbligo di indennizzo, tuttavia con la riduzione all’ 80% dell’importo dovuto per il periodo che va dal 2013 al 2017 compreso;

**che** tale proposta scaturisce dalla contrapposizione delle rispettive posizioni dei comuni rivieraschi e la ACEA Produzione S.p.A., quest’ultima quale titolare della centrale idroelettrica di S. Angelo e della relativa concessione di derivazione d’acqua dai fiumi Sangro, Aventino e Verde rilasciata con D.I. 22 maggio 1958, n. 3292 e relativo disciplinare 2 aprile 1955, n. rep. 13456, poi modificato con D.I. 27 febbraio 1961, n. 1049 e disciplinare aggiuntivo 4 giugno 1959, n. rep. 15666; la concessione di derivazione è scaduta in data 29 luglio 2013;

**che** di converso con nota 18 dicembre 2013, prot. n. 2480, il Comune di Fallo, nel proprio interesse e per delega dei Comuni di Archi, Bomba, Borrello, Civitaluparella, Colledimezzo, Gamberale, Montebello sul Sangro, Montelapiano, Palombaro, Pennadomo, Pizzoferrato, Quadri, Roccascalegna, Roio del Sangro, Torricella Peligna e Villa S. Maria, compresi nel bacino imbrifero montano del fiume Sangro, ha richiesto ad ACEA Produzione S.p.A. il pagamento dei sovracanoni di cui alla l. 27 dicembre 1953, n. 959 (d’ora in avanti “sovracanoni B.I.M.”) per l’impianto idroelettrico di S. Angelo:

a) per gli anni decorrenti dal 1980 al 2013, presumendosi l’impianto in questione come “*impianto in serie*” rispetto alla centrale idroelettrica di Villa S. Maria, sita nel Comune di Montelapiano e di proprietà di Enel Green Power,

b) per gli anni 2013 e 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 137, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in ragione della circostanza per cui una delle opere di presa dell’impianto di S. Angelo è ubicata nel territorio del Comune di Pennadomo, che sarebbe compreso “*in tutto od in parte nel bim del fiume Sangro, come delimitato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 414 del 29.03.1972*”;

**che** il Comune di Fallo ha reiterato la richiesta di pagamento con successive note 2 febbraio 2015, prot. n. 202 e nota 23 marzo 2015, prot. n. 540

**che** ACEA Produzione S.p.A., con note 3 marzo 2014, prot. n. 127 e 7 marzo 2014 prot. n. 159 ha negato il richiesto pagamento dei sovracanoni B.I.M., ritenendo di doversi escludere l’applicazione della l. n. 959 del 1953 e dell’art. 1, comma 137, della l. n. 228 del 2012 all’impianto di S. Angelo, poiché a parere della medesima non sussisterebbero i presupposti di fatto per l’applicazione della menzionata disciplina, giacchè le opere di presa della centrale di S. Angelo sono ubicate a quote altimetriche inferiori a quelle stabilite nel decreto di perimetrazione del bacino imbrifero montano del Sangro;

**che** in ragione di tale supposto assunto dovrebbe negarsi anche la configurazione dell’impianto di S. Angelo come impianto a catena o in serie con la centrale idroelettrica di Villa S. Maria, ed inoltre la localizzazione delle opere di presa nei territori dei Comuni di Pennadomo e Casoli, considerati quali Enti rivieraschi ai fini dell’applicazione dell’art. 52 del R.D. 7 dicembre 1933, n. 1775 non comporterebbe la sottoposizione della Società all’onere del versamento dei sovracanoni B.I.M.

**che** successivamente, la Regione Abruzzo, con nota prot. n. RA 88314 del 22 aprile 2016 ha intimato ad ACEA Produzione S.p.A. pena decadenza della concessione il pagamento dei sovracanoni B.I.M. asseritamente dovuti con decorrenza 1° gennaio 2013 in relazione alla concessione stessa di derivazione idroelettrica afferente l’impianto di S. Angelo;

**che** avverso la suddetta intimazione la Società ACEA, in proprio e quale mandataria di Acea Produzione S.p.A. e di Acea Energia S.p.A., è insorta con ricorso per provvedimento d’urgenza *ex* artt. 700 e 669-*bis* e ss c.p.c. al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Roma, dovendosi escludere la debenza dei sovracanoni B.I.M. con riferimento all’impianto di S. Angelo;

**che** nel giudizio così instaurato e iscritto al n. r.g. 69/2016 si sono costituiti i Comuni di Agnone, Ateleta, Bisegna, Bomba, Borrello, Castel del Giudice, Civitaluparella, Fallo, Gamberale, Montelapiano, Montenero Val Cocchiara, Pennapiedimonte, Pizzoferrato, Quadri, Roio del Sangro, Rosello, Sant’Angelo del Pesco, Scanno, Tornareccio e Villa S. Maria, chiedendo il rigetto del ricorso;

**che** il Tribunale adito, con decreto del 28 ottobre 2016, ha rigettato il ricorso, stante l’inidoneità della diffida regionale a produrre effetti lesivi in capo alla ricorrente, escludendo con tale pronunzia ogni altro genere di valutazione di merito;

**che**, in costanza di tale controversia la ricorrente ha chiesto il giudizio di legittimità della normativa innanzi richiamata, tesa alla declaratoria di incostituzionalità della legislazione regionale emanata sul settore, che ancorché denegata poiché posta irritualmente, potrebbe essere correttamente riproposta in sede dell’eventuale giudizio per il recupero delle somme in questione;

**che** tale circostanza induce l’amministrazione a valutare la convenienza di porre al sicuro le pretese maturate in pendenza della normativa vigente, escludendo in caso di accoglimento della censura di costituzionalità promossa dalla ACEA, l’obbligo di dover incorrere nella restituzione della somma medio tempore introitate, considerando altresì la opportunità di evitare l’ulteriore azione legale per il recupero coattivo del credito, evitando con ciò l’esborso delle spese legali;

**RITENUTO:**

**che** i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell’ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell’oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del apporto tra privati e pubblica amministrazione

**che** sotto quest’ultimo profilo va ricordato che, nell’esercizio dei propri poteri pubblicistici, l’attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell’interesse intestato all’ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l’esercizio del potere dell’Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell’interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell’azione amministrativa;

**che** la scelta intraprendere un ulteriore giudizio rispetto alla fase cautelare già svolta, o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell’oggetto della stessa spetta all’Amministrazione nell’ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa.

**che** uno degli elementi che l’ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all’incertezza del giudizio, intesa quest’ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa;

**che** il giudizio sinora svolto può integrare allo stato i presupposti per l’ammissibilità della transazione, in quanto nella specie l’esistenza di una controversia giuridica è rinvenibile nella fase che ha riguardato l’impugnazione della predetta diffida regionale, che di per se è sintomatica di una manifesta conflittualità della controparte, a resistere avverso ongi azione tesa all’ottenimento delle pretese dei che trattasi;

**che**, ad ulteriore conforto di tale assunto, va altresì evidenziato che l’ordinanza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte di Appello di Roma (RG.69/16) afferma testualmente: *di contro, gli stessi Comuni - ossia gli unici soggetti legittimati a ricevere il pagamento - non potrebbero in alcun caso giovarsi della diffida per pretendere il pagamento dei sovracanoni, occorrendo la formazione di un titolo giudiziale da porre in esecuzione ai danni dell’ACEA.* Di talché gli interessi confliggenti allo stato necessiterebbero di un giudicato per il quale anche se a priori non è agevole stabilirne quale sia il possibile l’esito, ma sicuramente può ritenersi che possa di per se rappresentare un concreto rischio di insuccesso, tenuto conto altresì che occorrerà sostenere dei considerevoli onorari di giudizio, non di certo imputabili alla controparte ancorché soccombente, come del resto avvenuto per il richiamato giudizio;

giuridicamente fondata

**CONSIDERATO**

**che**, il contrasto tra l’affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all’oggetto della controversia;

**che** la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1966, co. 2 cod. civ.) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale;

**che**, come affermato dalla giurisprudenza civile (cfr., ex multis, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861),costituisce transazione solo quell’accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentare, almeno nell'opinione delle parti carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni.

**che**, nella specie l’oggetto della presente transazione, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la controversia da cui possa dar luogo la censura di legittimità del quadro normativo di riferimento che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni;

**Ritenuto** che il parere del revisore risulta obbligatorio solo per le transazioni afferenti alle proposte rivenienti da passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, specificatamente agli accordi che comportano variazioni di bilancio, all’assunzione di impegni per esercizi successivi o alle transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute ex art. 42, c. 2, lett. i) e l) del D.Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto**, pertanto, che della competenza a deliberare e della non obbligatorietà dell’acquisizione del parere preventivo da parte del Revisore del Conto atteso che per “variazione di bilancio”, fattispecie individuata dalla Corte dei Conti nella Deliberazione sopra citata, devono intendersi quelle conseguenti ad onerosità sopravvenute;

**Ritenuto** di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla stipulazione dell’accordo di transazione di cui trattasi, nonché di autorizzare contestualmente, ai sensi dell’art. 4 dello schema di transazione di cui sopra, il Responsabile del Servizio che ha emesso l’Avviso di Accertamento nell’ottobre 2006 a revocare, in autotutela l’Avviso medesimo data la natura non tributaria del sovracanone in questione;

**Ritenuto** di aderire alla proposta formulata, in quanto tesa alla composizione di ogni controversia senza la necessità di onerose azioni legali di recupero del credito;

**Vista** la **deliberazione di** **Giunta Comunale n. 38 del 07-07-2016** con la quale si autorizzava il Sindaco a porre in essere quanto necessario per avviare il recupero dei sovracanoni dovuti dall’ACEA Spa così come previsto dalla legislazione vigente;

**Ritenuto** pertanto di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo transattivo con la società ACEA S.p.A. nei termini formulati

**VISTI** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Funzionario Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge,

**DELIBERA**

1. **Di approvare** nei termini proposti dalla società ACEA S.p.A. e riportati nei prospetti allegati, la transazione per il pagamento dei sovra canoni dovuti in relazione all’utilizzo, dell’impianto di S. Angelo con centrale ubicata nel Comune di Altino;
2. **Di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo secondo i termini definiti nelle premesse, per l’ottenimento dalla società ACEA S.p.A. del pagamento a favore del **Comune di BISEGNA**, della somma di **Euro 16.174,04**, pari all’80% delle somme dovute per le annualità dal 2013 al 2017.

Infine, con separata ed unanime votazione,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

# letto, confermato e sottoscritto IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Antonio MERCURI

# f.TO Dr.Cesidio FALCONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si attesta che copia della suestesa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.bisegna.aq.it per 15 giorni consecutivi a partire dal **06/06/2017**., ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 ed art.32, comma 1, della L.n.69/2009.

**Bisegna, 6/06/2017**

ILSEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Cesidio FALCONE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione

* è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno **3/06/2017**
* (art.134, co.4 D.Lgs. 267/2000);
* è divenuta esecutiva il giorno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, perché decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione (art.134, co.3 D.Lgs.267/2000).

Bisegna,

ILSEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Cesidio FALCONE

**PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA.**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U.E.L. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

**PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE.**

Per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U.E.L. 267/2000,

Si esprime parere FAVOREVOLE.

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Bisegna,06/06/2017

ILSEGRETARIO COMUNALE

Dr. Cesidio FALCONE